



LE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRUST: LA CASSAZIONE TORNA SUI SUOI PASSI

Viviana Capozzi

ABSTRACT

La recente pubblicazione di una sentenza della Corte di Cassazione che dichiaratamente smentisce gli orientamenti interpretativi in precedenza manifestati in materia di imposizione indiretta degli atti di dotazione patrimoniale dei trust, offre l'occasione di approfondimento su un tema di estrema attualità quale quello della segregazione patrimoniale. Posti alcuni cenni in merito al contratto di trust e alle finalità che con il medesimo possono essere perseguite, si passeranno quindi in rassegna le principali tematiche connesse alla corretta individuazione dei modelli impositivi applicabili agli atti di segregazione patrimoniale, nonché ai diversi orientamenti in proposito manifestati da prassi e giurisprudenza.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Elementi essenziali del trust. – 3. Le imposte indirette gravanti sul trust: evoluzione normativa e presupposti impositivi. – 4. La posizione della prassi amministrativa – 5. L'orientamento della giurisprudenza di merito – 6. L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

1. Premessa

La corretta individuazione dei modelli impositivi applicabili ai trust, ai fini delle imposte indirette, è un tema che da tempo non trova soluzioni univoche fra gli interpreti. La conseguente difficile prevedibilità dei “costi fiscali” dell'operazione, insieme con la mancata tipizzazione dell'istituto nell'ambito del nostro ordinamento civilistico, determina quel clima di “diffidenza” che caratterizza il trust in Italia.

Proprio per questi motivi, va accolta con estremo favore la recente sentenza della Corte di Cassazione a mezzo della quale i Giudici di legittimità hanno cercato di fare definitiva chiarezza su una materia tanto controversa.

Prima di entrare nel merito di quanto affermato dalla Cassazione con la cennata sentenza, tuttavia, si ritiene utile introdurre l'argomento con una breve disamina delle caratteristiche del trust e dei diversi modelli impositivi applicabili agli atti che lo caratterizzano.

2. Elementi essenziali del trust

Il trust è un istituto nato e sviluppatosi nei sistemi giuridici di *common law*, impiegato già nel Medioevo con modalità simili a quelle odierne. Si trattava, all'epoca, di salvaguardare

l'esigenza dei cavalieri in partenza per le crociate di affidare la gestione del proprio patrimonio a un soggetto di fiducia (da cui il termine *trust*) il quale, in caso di mancato ritorno, avrebbe dovuto provvedere anche alla devoluzione dello stesso in base alla disposizioni ricevute.

L'ordinamento civilistico italiano non contiene una disciplina organica del trust, tuttavia, la sua applicazione in Italia è consentita a partire dal 1 gennaio 1992, in funzione dell'intervenuta ratifica della convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, a mezzo della Legge 16 ottobre 1989 n. 364.

In base all'art. 2 della convenzione dell'Aja per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

In sostanza, quindi, il trust è un negozio giuridico mediante il quale una persona fisica o giuridica, detta disponente (o *settlor*), pone dei beni o dei diritti (*trust fund*) sotto il controllo di un amministratore (*trustee*), il cui operato può essere, a sua volta, assoggettato alla verifica di un garante (*protector*), perché li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiari (o *beneficiaries*) ovvero per il perseguimento di una specifica finalità.

Tale definizione coglie gli elementi essenziali del trust che si caratterizza per essere uno strumento estremamente duttile attraverso cui è possibile perseguire varie finalità e che, quindi, di volta in volta può variare nelle modalità applicative.

A mero titolo esemplificativo, in funzione delle diverse finalità perseguite, si posso distinguere le seguenti tipologie di trust:

- Trust di garanzia (istituito al fine di garantire il verificarsi di un determinato evento);
- Trust liquidatorio (finalizzato alla liquidazione di beni per il pagamento di creditori);
- *Voting trust* (integra un accordo tra soci che mettono in trust le proprie azioni allo scopo di attribuire ad un *trustee* l'esercizio del diritto di voto in assemblea);
- *Housing trust* (nel quale al *trustee* è attribuito il compito di gestire il patrimonio immobiliare per realizzare il progetto di *social housing*, incassare e gestire i canoni dai beneficiari delle opere di edilizia sociale e di incassare e gestire i contributi derivanti da sponsor pubblici e privati);
- *Unit trust* (costituito per gestire fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare);
- *Charitable trust* (che persegue finalità socialmente meritevoli di attenzione e comunque filantropiche);
- Trust per disabili (con il quale si intende garantire l'assistenza ad un soggetto debole, anche dopo la scomparsa dei familiari o comunque dei soggetti che si prendono

ordinariamente cura di lui)¹;

- Trust successorio (che consente una migliore programmazione e gestione del passaggio generazionale del patrimonio familiare).

La struttura “base” di ogni trust può essere schematizzata come segue:

- i beni in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del *trustee* e del *settlor*;
- i beni in trust sono intestati al *trustee* (nella sua qualità di amministratore) o al trust medesimo, con conseguente legittimazione del *trustee* a pubblicare, nei Registri Immobiliari o dei Mobili Registrati dello Stato, l’esistenza del trust;
- il *trustee* ha l’obbligo e il potere di amministrare i beni in trust secondo le disposizioni contenute nell’atto istitutivo di trust corrispondenti alla volontà del disponente;
- il *trustee* deve perseguire le finalità del trust e provvedere al trasferimento ai beneficiari

¹ In proposito, è appena il caso di ricordare che il legislatore è recentemente intervenuto a disciplinare il c.d. «dopo di noi» mediante adozione di alcune misure di favore, rilevanti anche sul piano fiscale con la l. n. 112 del 2016. In particolare, l’art. 6 del richiamato provvedimento normativo introduce uno specifico regime agevolativo delle imposte indirette gravanti (fra l’altro) sui trust per disabili, a condizione che siano integrati i seguenti presupposti:

- il trust persegue come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza del disabile in favore del quale è istituito;
- l’atto istitutivo (fatto per atto pubblico) identifichi i soggetti coinvolti, descriva le funzionalità e i bisogni del disabile (indicando le attività necessarie a garantire la soddisfazione di detti bisogni), nonché la destinazione del patrimonio residuo al termine del trust;
- l’atto istitutivo individui gli obblighi (anche di rendicontazione) a carico del *trustee* e nomini un *protector* (controllo del *trustee*);
- gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;
- i beni conferiti siano destinati esclusivamente alle finalità assistenziali del trust;
- il termine finale di durata del trust sia fissato nella data della morte del disabile.

Al verificarsi di dette condizioni, la norma prevede l’operatività delle seguenti agevolazioni fiscali:

- esenzione dall’imposta di donazione e successione per trasferimenti di beni e diritti a causa di morte, donazione o a titolo gratuito a favore del trust;
- imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per trasferimenti di beni e diritti a favore del trust;
- esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni effettuati o richiesti dal trust;
- adottabilità da parte dei Comuni di eventuali esenzioni o agevolazioni IMU per immobili e diritti reali conferiti in trust;
- detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati da privati a favore del trust.

Inoltre, in caso di premorienza del beneficiario rispetto allo stipulante, i trasferimenti dei beni e diritti vincolati a tutela del disabile a favore dello stipulante godono della medesima esenzione dall’imposta di successione e donazione; mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (art. 6, comma 4).

Al di fuori di tale ipotesi, in caso di morte del disabile, il trasferimento del patrimonio residuo sarà soggetto all’imposta di successione e donazione in considerazione del rapporto di parentela intercorrente (tale specificazione è stata introdotta per scongiurare i possibili usi distorsivi dell’istituto, ossia il tentativo di effettuare successioni in esenzione d’imposta in tutti quei casi in cui fra i soggetti beneficiari sia presente un soggetto disabile).

dei “benefici” loro riconosciuti nell’atto di trust, sotto l’eventuale supervisione di un *protector*;

- i diritti dei beneficiari possono essere relativi al reddito prodotto dai beni in trust (e, in questo caso, vengono definiti “beneficiari del reddito”), al *trust fund* (vale a dire i “beneficiari finali del capitale”), ovvero sia al reddito che al fondo (i c.d. *vested beneficiary*).

L’atto istitutivo del Trust con contestuale dotazione patrimoniale dello stesso, comporta dunque l’“uscita” dei beni dal patrimonio del disponente e la loro segregazione in trust. I beni vengono posti sotto l’amministrazione del *trustee* (senza mai entrare nel suo patrimonio personale) che è vincolato da una obbligazione di carattere fiduciario, ad amministrare e gestire i beni secondo il programma concordato, fino all’eventuale attribuzione di un beneficio finale ai *beneficiaries*.

Il principale effetto prodotto dall’istituzione di un trust è proprio la segregazione patrimoniale, in funzione della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto sia al patrimonio del disponente che a quello del *trustee*. Di conseguenza, qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste due figure non travolge mai i beni in trust che non potranno in alcun caso essere aggrediti dai creditori personali del *trustee*, del disponente o dei beneficiari (ovviamente, fino a quando questi ultimi non siano entrati nella titolarità dei beni).

3. Le imposte indirette gravanti sul trust: evoluzione normativa e presupposti impositivi

L’individuazione delle imposte indirette applicabili agli atti che caratterizzano la vita di un trust è stata ovviamente condizionata dall’articolata evoluzione normativa che ha fatto seguito alla “soppressione” dell’imposta sulle successioni e donazioni e alla sua reintroduzione con contestuale ampliamento dell’ambito di applicazione anche ai vincoli di destinazione.

Nel periodo di “soppressione” dell’imposta, infatti, le modalità di tassazione degli atti di trust dovevano essere individuate nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), di volta in volta interrogandosi sulla presenza o meno di un contenuto patrimoniale del singolo atto.

Successivamente, in occasione della reintroduzione dell’imposta sulle donazioni e successioni, l’art. 6 del D. L. n. 262 del 2006 aveva previsto una specifica disciplina volta ad assoggettare ad imposta di registro la “costituzione di vincoli di destinazione”. Tale regime fiscale, tuttavia, è stato successivamente modificato dalla legge di conversione n. 286 del

2006, la quale, non ha convertito il richiamato art. 6 ed ha disposto l'applicazione dell'imposta di donazione e successione (D.Lgs. n. 346 del 1990) anche alla "costituzione dei vincoli di destinazione". Come vedremo fra breve, anche questa seconda scelta legislativa ha suscitato diversi dubbi interpretativi e difficoltà operative.

Nella vita di un trust, i momenti potenzialmente rilevanti ai fini delle imposte indirette sono tre: la stipula dell'atto istitutivo (con o senza dotazione patrimoniale), l'atto di dotazione patrimoniale del trust da parte del *settlor* (qualora avvenga con atto separato dal precedente), l'eventuale trasferimento del *trust fund* da parte del *trustee* ai beneficiari finali del trust.

Con riferimento al primo di detti atti, è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja, l'atto con cui si costituisce un trust deve essere formato per iscritto, utilizzando sia la forma dell'atto pubblico che quella della scrittura privata autenticata. In entrambi i casi, sarà possibile procedere alla trascrizione dell'atto di trust ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2657 del C.c.².

Sotto il profilo fiscale, quando l'atto costitutivo del trust non contiene alcuna dotazione patrimoniale, non v'è dubbio che il medesimo non realizzi alcun trasferimento patrimoniale, né determini l'apposizione di un vincolo di destinazione. Pertanto, ancor prima dell'intervenuta riforma della dell'imposta sulle donazioni e successioni, si è consolidato un orientamento interpretativo secondo il quale la fattispecie in esame va assoggettata unicamente ad imposta fissa di registro, ex all'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, norma residuale che disciplina la registrazione degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Siffatta impostazione va senz'altro riconfermata anche a seguito delle intervenute modifiche normative: il solo atto costitutivo del trust, infatti, non può certamente essere ricondotto alla nuova normativa sull'imposta di donazione in quanto, come si è detto, non comporta la costituzione di alcun vincolo di destinazione.

Del resto, la stessa Agenzia delle Entrate si era espressa a favore dell'applicazione del richiamato art. 11, alla fattispecie in esame, con la nota del 28 settembre 2004 e siffatto orientamento è stato successivamente ribadito anche nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.

Con riferimento agli atti successivi alla mera costituzione del trust, va osservato che l'individuazione del regime impositivo operante con riferimento sia all'atto di dotazione

² Solo per fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge sul c.d. «dopo di noi» (vd. nota n.1) per il trust a favore di disabili, sarà necessario che la costituzione del trust avvenga per atto pubblico (dovrebbe quindi essere esclusa la possibilità di usufruire delle agevolazioni se il trust è costituito con scrittura privata autenticata).

patrimoniale che al successivo atto di trasferimento dei beni ai beneficiari finali del trust non è di altrettanto semplice soluzione. Infatti, gli innumerevoli dubbi in passato manifestati dagli interpreti nel tentativo di ricondurre dette fattispecie a quelle disciplinate dal nostro ordinamento non possono dirsi completamente superati a mezzo del recente ampliamento dell'ambito di applicazione dell'imposta di successione e donazione.

Come noto, nel ripristinare l'imposta di successione e donazione, l'art.2, co.47, del D.L. n.262 del 1996 conv. con modif. dalla l. n.286 del 2006 ha stabilito che *"È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001"*. Così riconducendo nell'ambito di applicazione di detto tributo anche gli atti di costituzione di vincoli di destinazione.

A seguito del cennato intervento normativo, si è quindi posta la necessità di individuare le modalità di applicazione dell'imposta a questa tipologia di atti, con specifico riferimento sia alla individuazione del momento impositivo, sia alla determinazione delle aliquote e delle franchigie di imposta applicabili alle diverse fattispecie. In proposito, nel tempo sono state proposte diverse soluzioni che vedono contrapporsi gli orientamenti della prassi amministrativa a quelli della giurisprudenza di merito e legittimità.

Sul punto, va preliminarmente osservato che l'apposizione di un vincolo di destinazione è un atto sostanzialmente neutro che, di per se stesso, non implica alcun trasferimento di beni e diritti. Ciò nonostante, in base alla novella normativa, questi atti dovrebbero costituire il presupposto su cui misurare la capacità economica colpita dall'imposta di donazione e successione.

Un'interpretazione non sistematica della norma di riferimento, con conseguente indiscriminata applicazione dell'imposta a tutti gli atti con i quali si realizza la segregazione patrimoniale tipica del trust (in quanto atti che comportano l'apposizione di un vincolo di destinazione), rischierebbe di determinare una violazione del principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Cost.. Tale rischio potrebbe essere evitato unicamente focalizzando l'attenzione sulla presenza o meno di effetti traslativi nel complesso disegno di trust e assoggettando ad imposta proporzionale unicamente quegli atti che comportano tale effetto.

L'adozione di questo tipo di impostazione, tuttavia, impone di assoggettare ad imposta proporzionale non già l'atto con il quale viene apposto il vincolo di destinazione (vale a dire la dotazione patrimoniale del trust), bensì l'atto traslativo che interviene alla fine della vita

del trust, nel momento in cui il *trust fund* viene eventualmente destinato ai beneficiari finali dello stesso.

Poste queste brevi considerazioni, sembra utile ripercorrere i diversi orientamenti interpretativi in proposito manifestati da prassi e giurisprudenza.

4. La posizione della prassi amministrativa

In via preliminare va osservato che l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, ha espressamente affermato la riconducibilità dell'atto di dotazione patrimoniale del trust al concetto di atti da cui deriva l'effetto della "costituzione di vincoli di destinazione". Il medesimo documento di prassi, inoltre, ha fornito dettagliate indicazioni in merito alle modalità di applicazione dell'imposta di successione e donazione sia all'atto di dotazione patrimoniale del trust che al successivo eventuale trasferimento del *trust fund* ai beneficiari finali del trust.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il trust comporta la segregazione dei beni del disponente in un patrimonio separato, gestito dal *trustee* e ciò, a suo avviso, dovrebbe valere anche in ipotesi di c.d. trust autodichiarato (in cui il *trustee* coincide con il disponente). Pertanto, la segregazione dei beni nel trust andrebbe assoggettata all'imposta in misura proporzionale, anche se il trust è formalmente privo di qualsivoglia effetto traslativo³.

Si legge nella circolare 48/E che *"la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006"*; infatti *"il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato – anch'esso rilevante ai fini dell'imposta in esame – coincide con il settlor)"*; *"il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos."*

Così individuati i presupposti per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale al momento della dotazione patrimoniale del trust, l'Agenzia delle Entrate si è dovuta assumere il difficile compito di individuare le modalità di applicazione delle diverse aliquote e franchigie d'imposta, tenuto conto del fatto che non sempre all'atto della dotazione patrimoniale di un trust sono individuati o individuabili i beneficiari finali del patrimonio segregato.

³ Orientamento interpretativo successivamente ribadito in altri documenti di prassi, fra cui la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E.

Al fine di individuare le aliquote di imposta e le franchigie eventualmente operanti, secondo l'Agenzia delle Entrate, non si deve fare riferimento al rapporto esistente fra disponente e *trustee* (il quale non beneficia di alcun incremento del proprio patrimonio personale⁴), bensì a quello tra disponente e beneficiario finale, proprio perché la causa finale che caratterizza l'intero negozio è quella di realizzare questo ultimo trasferimento.

A tal fine, il beneficiario deve poter essere identificato o identificabile, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo. Così, ad esempio, per poter applicare l'aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario finale di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età, mentre non è necessario che detto soggetto venga individuato mediante indicazione dei suoi estremi anagrafici.

Qualora poi il trust sia privo di beneficiari finali (come di solito avviene nei c.d. trust di scopo), o comunque detti beneficiari non siano individuabili al momento della dotazione patrimoniale, l'imposta sarà comunque dovuta mediante applicazione dell'aliquota residuale dell'8%, prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti".

Infine, sempre secondo la prassi amministrativa, nessuna ulteriore imposta dovrebbe trovare applicazione al momento del trasferimento del patrimonio ai beneficiari finali del trust. I beni in trust, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione e questa tassazione ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali. Tuttavia, nel caso in cui i beni devoluti ai beneficiari siano beni immobili (o diritti reali immobiliari), anche questo secondo trasferimento sconterà le relative imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

La soluzione interpretativa prospettata appare in parte incoerente e comunque destinata a suscitare diverse difficoltà operative connesse con la sostanziale anticipazione del momento impositivo (si tassa il trasferimento ai beneficiari finali, ma l'imposta si applica al momento della mera apposizione del vincolo di destinazione).

A tal proposito, è utile in primo luogo ricordare che secondo la circolare n. 48/E del 2007, vanno sempre assoggettati ad imposta proporzionale sia i trust auto dichiarati (in cui il *trustee* coincide con il disponente), sia i trust di scopo (privi di beneficiari finali). Ebbene, delle due l'una: o il presupposto impositivo è il trasferimento della titolarità del bene al *trustee* (seppure una titolarità vincolata nel godimento), oppure è la destinazione finale del

⁴ A tal proposito, la circolare 48/E evidenzia che la segregazione patrimoniale che si realizza nel trust è caratterizzata da una *dual ownership*, vale a dire una doppia proprietà, "l'una ai fini dell'amministrazione – in capo al trustee – e l'altra, ai fini del godimento – in capo al beneficiario.". In sostanza, "mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l'esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto costitutivo".

bene ai beneficiari. Nel primo caso, in ipotesi di trust autodichiarato (in cui, quindi, vi è coincidenza tra disponente e *trustee*), non dovrebbe trovare applicazione alcuna imposta; nel secondo si dovrebbe escludere da imposizione il trust c.d. di scopo (senza beneficiari finali).

Inoltre, l'anticipazione della tassazione all'atto di apposizione del vincolo di destinazione (in un momento in cui i beneficiari finali individuati possono non coincidere con i soggetti che alla fine del trust entreranno realmente nel possesso dei beni) può causare un'errata applicazione dell'imposta.

A titolo esemplificativo, basti riflettere sull'ipotesi in cui il disponente ha indicato come beneficiari finali del trust, per un valore di tre milioni di euro, i propri figli. Al momento della dotazione patrimoniale del trust, il disponente ha soltanto due figli e, pertanto, l'imposta viene applicata nella misura del 4% sul valore di patrimonio eccedente i due milioni di franchigia che spettano ai due figli. Nel corso della vita del trust, nasce un terzo figlio il quale, insieme ai suoi due fratelli, beneficia del trasferimento del *trust fund* all'estinzione del trust. In questo caso, posto che il trasferimento avrebbe dovuto beneficiare di una franchigia di tre milioni e non di due milioni, i beneficiari del trust dovrebbero avere diritto al rimborso di quanto versato a titolo di imposta. Rimborso che, tuttavia, non è in alcun modo contemplato dal documento di prassi in esame.

Proprio per queste considerazioni, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha sempre rigettato l'impostazione proposta dall'Amministrazione finanziaria.

5. L'orientamento della giurisprudenza di merito

Con riferimento alla tematica in esame, le Commissioni tributarie hanno da tempo evidenziato che una corretta ricostruzione del modello impositivo applicabile agli atti di trust, dovrebbe tener conto del fatto che in molte ipotesi l'atto di dotazione patrimoniale è facilmente riconducibile all'ipotesi di atto sottoposto a condizione sospensiva, di cui all'art. 58, co.2, del D.Lgs n. 346 del 1990.

Ai sensi della richiamata disposizione, l'apposizione del vincolo segregativo al patrimonio in trust dovrebbe scontare unicamente l'imposta di registro in misura fissa, mentre l'imposta di donazione e successione in misura proporzionale troverebbe applicazione unicamente al verificarsi della condizione del trasferimento dei beni ai beneficiari finali del trust.

In tal senso, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 12 febbraio 2009, n.30, ha escluso l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale all'atto della dotazione patrimoniale (beni immobili) di un trust di famiglia in quanto ha rilevato la sussistenza di una condizione sospensiva che non integra i presupposti per applicare

l'imposta sulle donazioni.

Secondo i giudici di merito, il programma predisposto dal disponente si conclude solo con l'attribuzione dei beni ai beneficiari finali del trust, momento in cui si integrerà anche il presupposto impositivo. Si legge nella cennata sentenza che solo quando il diritto diviene incontrovertibile è possibile fare luogo alla applicazione del tributo e tale requisito non è rintracciabile al momento della dotazione patrimoniale del trust.

All'atto della segregazione patrimoniale, viceversa, dovrebbe essere applicata unicamente l'imposta di registro in misura fissa, in base a quanto disposto dall'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Infatti, la funzione dell'atto "attributivo" di beni al *trustee* è quella, puramente strumentale, di consentirgli, attraverso il controllo dei beni medesimi, di attuare il programma predisposto nell'atto istitutivo, che si realizza con l'avveramento della condizione, momento in cui tornerà applicabile l'imposta proporzionale (in senso analogo: Comm. trib. prov. Milano 5 febbraio 2014, n.1208).

In senso analogo, si è pronunciata anche la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con la sentenza 30 ottobre 2009, n.120. Nel caso di specie, il trust era stato istituito allo scopo di garantire che delle pitture ad acquarello restassero segregate e non seguissero le vicende personali né del loro titolare, né del promissario acquirente. L'effetto segregativo doveva durare fino alla data fissata per la stipula della compravendita, ma poteva essere anticipatamente interrotto qualora il disponente avesse ricevuto una proposta di valore superiore a quella formulata dal promissario acquirente.

In ordine alla descritta fattispecie, i Giudici di merito hanno fatto leva sulla funzione di questa tipologia specifica di trust che non è quella di trasferire i beni, ma di sottoporli ad una garanzia nelle more del perfezionamento di una vendita. L'atto segregativo (con funzione di garanzia) avrebbe quindi dovuto scontare unicamente l'imposta di registro in misura fissa.

Per completezza di informazione, tuttavia, va segnalato che anche nella giurisprudenza di merito si sono registrate pronunce di senso contrario, volte sostanzialmente a recepire la soluzione interpretativa prospettata dalla prassi.

In tal senso, basti ricordare la sentenza 22 settembre 2014, n. 1704, resa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. Nel caso di specie, i contribuenti avevano istituito un trust, trasferendovi la proprietà di una serie di immobili. Il *trustee*, avrebbe dovuto amministrare i beni attribuendone i frutti, in base a una sua valutazione discrezionale, ai beneficiari del reddito (la cui individuazione veniva rimandata ad un atto successivo).

Lo scopo dell'operazione veniva individuato nella conservazione ed accrescimento del valore dei beni in trust, assicurando il godimento dei frutti ai c.d. beneficiari del reddito del trust.

Alla scadenza del trust, i beni sarebbero dovuti passare al beneficiario finale del trust, da individuarsi con atto successivo e con discrezionalità del *trustee*.

Le imposte di donazione, ipotecaria e catastale venivano liquidate e versate in misura fissa, mentre la Commissione regionale, decidendo in senso contrario alla giurisprudenza sin qui esaminata, ha ritenuto che al momento della segregazione patrimoniale sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione, evidenziando che: *“nel caso di specie sussistono anche gli elementi dell'abuso di diritto in quanto i poteri attribuiti al trustee e l'assenza di qualsiasi controllo effettivo sul suo operato induce a ritenere che il trustee sia il reale beneficiario dell'operazione e la forma del trust sia stata scelta appunto allo scopo di sfuggire alle imposte sui trasferimenti”*.

6. L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità

Sul tema in rassegna, anche la Corte di Cassazione ha manifestato nel tempo diversi orientamenti interpretativi che sembrerebbero essere stati definitivamente superati mediante la decisione da ultimo adottata con la sentenza 26 ottobre 2016, n.21614.

In proposito, è utile ricordare che nelle precedenti più risalenti (Cass., Sez. Trib., 24 febbraio 2015, n.3735 e Cass., Sez. Trib., 24 febbraio 2015, n. 3737) la Corte era giunta a soluzioni in parte analoghe a quelle prospettate dalla prassi amministrativa, seppure attraverso difformi argomentazioni.

Nello specifico, la fattispecie affrontata con l'ordinanza n. 3735 del 2015 aveva ad oggetto la costituzione e la dotazione patrimoniale di un trust di garanzia, al cui fondo erano stati destinati alcuni beni immobili del disponente, al fine di rafforzare la garanzia patrimoniale già prestata a istituti bancari, nella qualità di fideiussore.

L'atto costitutivo del trust prevedeva che, al raggiungimento dello scopo, il *trust fund* eventualmente residuo sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del disponente e, al termine del trust, detto fondo sarebbe stato devoluto ai beneficiari finali, individuati nel disponente medesimo, se ancora in vita, o ai suoi legittimi eredi.

Chiamata ad individuare i modelli impositivi applicabili all'atto di trust, la Corte ha affermato che: *“l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (omissis), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e donazioni.”*

Inoltre, secondo la Corte, nell'imposta applicabile alla costituzione di vincoli di destinazione, il presupposto impositivo avrebbe dovuto essere correlato alla predisposizione del programma *"di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi."*

In sostanza, la Cassazione aveva inizialmente ritenuto che, nella descritta ipotesi, l'applicazione dell'imposta non richiedesse il verificarsi del trasferimento dei beni, né il conseguente arricchimento del beneficiario finale. Peraltro, stando a quanto si legge nell'ordinanza in esame, l'applicazione dell'imposta al momento della costituzione del vincolo, non avrebbe dovuto suscitare dubbi di legittimità costituzionale, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva sarebbe ragguagliato all'utilità economica della quale il *settlor* dispone e che è destinata a pervenire al beneficiario finale.

Per questi motivi la Corte aveva ritenuto legittimamente applicabile l'imposta di successione in misura proporzionale anche alla fattispecie *sub iudice* che non aveva prodotto alcun effetto traslativo, scontando l'aliquota massima dell'8% (prevista per le fattispecie residuali) in funzione dell'identificazione soggettiva del disponente e del beneficiario finale.

Siffatto orientamento interpretativo era poi stato confermato dalla medesima Corte, con la sentenza 7 marzo 2016, n. 4482 ove si legge che *"La dizione letterale della norma ... evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione. E' quindi applicabile il dictum di questa Corte secondo cui "il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli". E' dunque colpito un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni."*

Anche in questa occasione la Cassazione aveva sottolineato che la tassazione della "ricchezza in sé", in quanto evidenziata dall'atto di disposizione, non faceva emergere alcun contrasto costituzionale l'art. 53, posto che l'atto negoziale esprimeva una "capacità contributiva" pur non determinando alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. Concludendo poi che: *"Né le indubbie difficoltà tecniche che suscita l'applicazione della norma consentono all'interprete di sfuggire ad una puntuale disposizione impositiva; infatti "adducere inconveniens non est solvere argumentum"."*

Come anticipato, tuttavia, la Cassazione è da ultimo tornata ad affrontare l'argomento (sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614) e, chiamata a decidere in merito ai modelli impositivi

applicabili alla dotazione patrimoniale di un trust autodichiarato (in cui coincidono le figure del disponente e del *trustee*), ha espressamente smentito la validità degli orientamenti interpretativi manifestati in precedenza sia dalla prassi amministrativa, che dalla giurisprudenza della medesima Corte.

La fattispecie *sub iudice* riguardava le modalità di applicazione delle sole imposte ipotecarie e catastali alla costituzione di un trust autodichiarato, mediante apporto di patrimonio immobiliare. Il trust in esame vedeva come beneficiari finali del patrimonio del trust i discendenti del disponente e, pertanto, l'atto negoziale non era stato ripreso a tassazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di successione e donazione, in virtù dell'operatività della franchigia vigente a favore dei rapporti di parentela in linea retta.

Ciò nonostante, la Cassazione ha colto l'occasione per riesaminare nel suo complesso la questione, lungamente dibattuta dagli interpreti, inerente le modalità di applicazione di tutti i tributi indiretti (non solo l'imposta ipotecaria e catastale, ma anche l'imposta sulle donazioni e successioni) agli atti costitutivi di vincoli di destinazione, smentendo espressamente la validità dei precedenti orientamenti interpretativi.

Si legge, infatti, nella parte motiva della sentenza in esame che il trust autodichiarato costituisce una forma di donazione indiretta, *“nel senso che per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale (Cass. Sez. trib. n.25478 cit). Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per i “vincoli di destinazione” – produce soltanto efficacia “segregante” i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (art.2 e 11 Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, recepita in l. 16 ottobre 1989 n.364).”*.

Secondo la Cassazione, quindi, non è affatto condivisibile l'orientamento interpretativo manifestato dalla prassi la quale pur riconoscendo che quella applicabile al trust è l'imposta di donazione e successione (che ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità), sostiene l'erroneo convincimento che la segregazione di beni in trust possa in qualche modo dare luogo ad un trasferimento imponible.

Similmente, secondo la Suprema Corte, non può condividersi neppure l'interpretazione adottata in precedenza dalla medesima Corte; secondo la quale il legislatore, nell'ambito della riforma del 2006, avrebbe inteso istituire una nuova ed autonoma imposta sui vincoli di destinazione, disciplinata mediante rinvio alla normativa dell'imposta sulle donazioni e successioni.

Ad avviso del Supremo Collegio, infatti, anche il solo dato letterale della disposizione di riferimento (art.2, co.47 ss. del D.L. n.262 del 2006) rende evidente che *“l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la scontata conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art.1 d.lgs. n.346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”*.

Peraltro, dalla impossibilità di ravvedere la realizzazione di qualsivoglia trasferimento al momento della dotazione patrimoniale del trust, secondo la Corte discende necessariamente che l’istituzione di un trust autodichiarato, con conferimento di immobili e con beneficiari finali i discendenti del disponente, deve scontare le imposte indirette in misura fissa e non proporzionale; mentre le imposte proporzionali troveranno applicazione solo al momento dell’eventuale effettivo trasferimento del *trust fund* ai beneficiari finali dello stesso.

Il nuovo orientamento interpretativo manifestato dalla Corte di Cassazione deve senz’altro essere accolto con favore, in quanto decisamente più conforme dei precedenti ai principi fondamentali che regolano il nostro ordinamento.

Ciò nonostante, non è da escludersi che nel prossimo futuro la Corte sia nuovamente chiamata a pronunciarsi sul tema, auspicabilmente nella sua più alta composizione delle Sezioni Unite, al fine di dirimere definitivamente l’annoso contrasto giurisprudenziale.

Sino ad allora, tuttavia, sarà necessario continuare ad usare estrema cautela nell’individuazione delle imposte applicabili al momento della registrazione degli atti contenenti la dotazione patrimoniale dei trust. Infatti, nonostante l’estrema chiarezza dell’*iter* argomentativo da ultimo seguito dal Supremo Collegio, non può escludersi che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate continuino a tassare detti atti secondo le descritte indicazioni fornite dalla prassi amministrativa.